

Circolare n. 24
18/07/2017 SC-fa

Ambiente

Sacchetti in plastica
per asporto merci.

Caratteristiche e logo
dei sacchetti secondo
la normativa vigente.

Sanzioni.

A chiarimento dei numerosi quesiti pervenuti allo scrivente Servizio circa l'applicabilità delle sanzioni in materia di violazione della normativa sugli shopper in plastica, con la presente si ripropongono, ed ulteriormente specificano, i contenuti della **circolare del Servizio n. 44 del 05/12/2014**.

La normativa vigente è contenuta nel D.M. 18 marzo 2013, che distingue **tre tipologie** di sacchetti per asporto merci.

1. sacchetti **monouso biodegradabili e compostabili**;
2. sacchetti **riutilizzabili** (composti da polimeri diversi da quelli di cui al punto precedente, cioè non biodegradabili né compostabili), **con Maniglia Esterna** alla dimensione utile del sacco;
3. sacchetti **riutilizzabili** (come al precedente punto b), **con Maniglia Interna** alla dimensione utile del sacco.

Le **caratteristiche dei sacchetti riutilizzabili** si distinguono a seconda che si tratti di sacchetto con Maniglia Esterna e sacchetto con Maniglia Interna. In particolare:

- i sacchetti con Maniglia Esterna con spessore superiore ai 200 micron e contenenti almeno il 30% di plastica riciclata, se destinati all'uso alimentare;
- i sacchetti con Maniglia Esterna con spessore superiore ai 100 micron e contenenti almeno il 10% di plastica riciclata, se non destinati all'uso alimentare.
- i sacchetti con Maniglia Interna con spessore superiore ai 100 micron e contenenti almeno il 30% di plastica riciclata, se destinati all'uso alimentare;
- i sacchetti con Maniglia Interna superiore ai 60 micron e contenenti almeno il 10% di plastica riciclata, se non destinati all'uso alimentare.

CARATTERISTICHE DEL SACCHETTO CONFORME AGLI STANDARD DI LEGGE

A norma dell'**art. 3 del D.M. 18 marzo 2013** ("Modalità di informazioni ai consumatori") ciascuna delle tipologie di sacchetti individuata deve riportare una dicitura ben precisa.

1. I sacchetti monouso biodegradabili e compostabili devono riportare la dicitura "**Sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002. Sacco utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici**".

N.B.. sul sacchetto compostabile (il sacchetto "usa e getta") occorre inoltre verificare la presenza del logo di uno dei tre Enti certificatori - CIC, VINÇOTTE, DIN CERTCO- (cfr allegato).

2. I sacchetti riutilizzabili con **Maniglia Esterna**, che sono di due tipi in base allo spessore, dovranno riportare la relativa e corrispondente **dicitura**:
 - a. "**Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 200 mi-**

- cron - per uso alimentare”;**
- b. **“Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron - per uso non alimentare”.**

3. I sacchetti riutilizzabili con **Maniglia Interna**, pure di due tipi in base allo spessore, dovranno riportare la relativa e corrispondente **dicitura**:

- a. **“Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron - per uso alimentare”;**
- b. **“Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 60 micron - per uso non alimentare”.**

Resta consentita la commercializzazione di sacchetti riutilizzabili realizzati in carta, in tessuti di fibre naturali, in fibre di poliammide e in materiali diversi dai polimeri.

Il controllo della conformità agli standard di legge è molto importante, giacché la violazione del divieto di commercializzazione (compresa la messa in circolazione gratuita) comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie molto elevate: da un minimo di 2.500 ad un massimo di 25.000 €, aumentato fino al quadruplo del massimo, nei casi in cui la violazione sia relativa ad ingenti quantità di sacchetti o ad un valore della merce superiore al 20% del fatturato.

N.B.: le sanzioni sono in vigore; non deve fuorviare il fatto che il termine per l'applicazione delle stesse sia stato inizialmente rinviato rispetto all'entrata in vigore della normativa che lo prevedeva (D.L. 2/2012).

Il periodo di transizione, durante il quale era ammessa la commercializzazione di shopper in plastica non conformi alla legge, è dunque ormai ampiamente superato dall'entrata in vigore delle sanzioni, il 21 agosto 2014.

Si riallega l'informativa sul tema, a suo tempo predisposta da Unione Confcommercio Milano-Lodi-Monza e Brianza, Camera di Commercio di Milano e AssoBioplastiche.

Allegato

Shopper
plastica